



Gestione dei rapporti con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB

Glossario

AI	Amministratore indipendente che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.
COMP	Compliance
Esponenti aziendali	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, inclusi i supplenti
Gruppo Bancario	L'art. 60 del TUB definisce "Gruppo Bancario" quello composto dalla banca italiana Capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (anche in regime misto qualora abbia rilevanza la componente bancaria).
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process – Processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale
IT	Information Technology
LGS	Legale e Governo societario
ORU	Organizzazione e Risorse Umane
Parte correlata non finanziaria	Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive ¹
Patrimonio di vigilanza	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi ²
PB	Pianificazione e Bilancio
Perimetro oggettivo	Definisce le macro tipologie di operazioni rilevanti ai fini della normativa in argomento. Nell'allegato 2 è riportata, per ogni macro tipologia, l'evidenza delle diverse aree di impatto operativo tra quelle previste dalla normativa di riferimento

¹ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

² Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

Perimetro soggettivo di applicazione	L'insieme dei soggetti di interesse ai fini della presente policy, come definiti nell'ambito delle diverse normative esterne di riferimento. Nell'allegato 1 è riportato uno schema esemplificativo delle casistiche contestualizzate all'ambito BNL con evidenza delle normative concorrenti (Disposizioni Banca d'Italia ed Art. 136 TUB)
Provvedimento BIT	Provvedimento Banca d'Italia contenuto nella Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Titolo V, Cap. 5 - "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati."
Soggetti Collegati	L'insieme costituito da una parte correlata e dai soggetti ad essa connessi, come definiti all'interno del Capitolo IV della presente policy.
Soggetti di interesse	Sono considerati come "soggetti di interesse" ai sensi della presente policy l'insieme dei soggetti costituito dai soggetti collegati e dai soggetti ex-art. 136 TU
Soggetti Riferibili	Con riferimento agli Esponenti Aziendali si considerano tali: <ul style="list-style-type: none"> - le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall'esponente aziendale; - gli stretti familiari dell'esponente aziendale, le società e le imprese da essi controllate.
Stretti familiari	I parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di quest'ultimo, di una parte correlata o di un esponente aziendale

INDICE

I -	SINTESI	5
II -	PREMESSA	5
III -	CONTESTO NORMATIVO.....	6
IV -	DEFINIZIONE DI SOGGETTI COLLEGATI.....	7
V -	DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLE RESPONSABILITA'	8
VI -	CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI.....	11
VII -	DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	11
VIII -	LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI.....	13
IX -	ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.	15
X -	COINVOLGIMENTO DELLA CAPOGRUPPO NEGLI ITER DELIBERATIVI.	20
	IX – A - Operazioni di maggior rilevanza.....	16
	IX – B- Operazioni di minor rilevanza - operazioni ordinarie	18
	IX – C - Operazioni non ordinarie esigue	18
	IX – D - Operazioni non ordinarie non esigue	19
	IX – E - Operazioni con parte correlata che è anche esponente aziendale	20
	IX – F - Operazioni con Società appartenenti al Gruppo BNL	20
XI -	DELIBERE QUADRO	21
XII -	PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.....	21
XIII -	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	22

[Allegato 1](#) – Perimetro soggettivo

[Allegato 2](#) – Perimetro oggettivo

[Allegato 3](#) – Soglie di rilevanza

I - SINTESI

La presente Policy intende definire le linee guida per la gestione dei rapporti con i c.d. “Soggetti collegati” (siano essi parti correlate o soggetti connessi) di cui alla disposizione normativa di Banca d’Italia del 02/07/2013- Circolare n° 263 “NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE” – Titolo V – Cap. 5 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” nonché quelli con gli esponenti aziendali di cui all’art. 136 TUB e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di:

- **ottemperare alle disposizioni della normativa;**
- **contenere i rischi operativi e preservare la banca dai rischi reputazionali;**
- **presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, derivanti dalla posizione di particolare prossimità di alcuni soggetti rispetto ai centri decisionali della Banca.**

II - PREMESSA

Scopo della presente Policy è quello di ottemperare agli obblighi derivanti dal Provvedimento Banca d’Italia contenuto nella Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (in seguito Provvedimento BIT) in modalità coordinate con le previsioni dell’art. 136 TUB definendo, da un lato, i ruoli e le responsabilità a carico delle strutture della Banca e, dall’altro, i processi deliberativi delle operazioni con i soggetti di interesse ai fini delle citate normative e le conseguenti attività di gestione, monitoraggio e reporting.

Le linee guida espresse nella presente Policy sono coerenti con le indicazioni formulate dalla Capogruppo per le società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL nella sua attività di indirizzo e coordinamento del Gruppo.

Stante l’ampia area di sovrapposizione degli ambiti applicativi delle due concorrenti normative, la presente Policy disciplina contestualmente i rapporti con i soggetti ex Provvedimento BIT e con i soggetti ex art. 136 TUB, impartendo, laddove applicabili, indirizzi comuni e, per ottemperare alle peculiarità normative proprie di ciascuna disciplina, indirizzi differenziati facendone, in quest’ultimo caso, espressa menzione.

L’impianto organizzativo che deriva dalla presente Policy consente, inoltre, di adempiere anche agli obblighi informativi di Bilancio previsti dal principio contabile internazionale n°24 (IAS 24: “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).

In linea con quanto previsto dal citato provvedimento della Banca d’Italia, la presente Policy, redatta con il diretto contributo delle strutture interne coinvolte al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti normativi,

è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) previo parere vincolante, sull’adeguatezza dell’impianto normativo a conseguire gli obiettivi previsti dalla norma, rilasciato dagli amministratori indipendenti (AI) e dal Collegio Sindacale (CS).

La stessa Policy è sottoposta a revisione periodica, mediante analogo iter, al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, su proposta e coordinamento della struttura Pianificazione e Bilancio coinvolgendo le strutture della Banca responsabili dei processi impattati e comunque a cadenza triennale.

III - CONTESTO NORMATIVO

L'art. 53 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385 (di seguito Testo Unico Bancario - TUB), prevede che la Banca d'Italia disciplini, in conformità delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), le condizioni ed i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti dei soggetti che possono esercitare un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati.

Il CICR nel luglio 2008 ha adottato la deliberazione n° 277 del 28 luglio 2008 che contiene principi e criteri di regolamentazione in materia di attività di rischio verso le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi ed individua presidi specifici incentrati su limiti quantitativi, procedure decisionali e sistemi di controllo.

In attuazione della suddetta delibera CICR, la Banca d'Italia ha introdotto un nuovo capitolo nel 9° aggiornamento della Circolare 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) riguardante la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, cui è ispirata la presente Policy.

Tale provvedimento, che trova applicazione per le banche soggette a vigilanza su base individuale e per i gruppi bancari su base consolidata, disciplina **gli iter deliberativi** per l'assunzione delle attività di rischio ed in genere delle operazioni con le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi, **i limiti prudenziali** per tali attività, **le responsabilità degli organi aziendali**, **i controlli interni** finalizzati al monitoraggio delle esposizioni ed al controllo dei rischi ed, infine, **gli obblighi segnaletici** alla Banca d'Italia.

Tale regolamentazione, inoltre, si inserisce, per alcuni ambiti, in contesti già disciplinati da ulteriori disposizioni quali:

- **l'articolo 136 del TUB** che disciplina le obbligazioni o gli atti di compravendita degli esponenti aziendali prevedendo modalità deliberative rafforzate (decisione dell'organo amministrativo assunta all'unanimità; voto favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzione di controllo; assenso da parte della Capogruppo BNL per le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo Bancario BNL per le obbligazioni che le società del gruppo bancario intrattengono con gli esponenti aziendali, con le società in cui questi svolgono funzioni e con le società controllate dagli esponenti stessi, salvo eccezioni espressamente previste);
- **il principio contabile internazionale n°24** – "Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate" – applicabile, secondo il d.lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS.

La Policy è inoltre resa nota all'Assemblea della Banca e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Le novità contenute nella presente Policy sono finalizzate a migliorare il presidio dell'operatività con soggetti collegati ed introducono all'interno del Gruppo BNL l'obbligo di fornire al CdA di Artigiancassa, al CdA ed al CCIR di BNL, una completa informativa, almeno semestrale, su tutte le operazioni concluse con soggetti collegati.

IV - DEFINIZIONE DI SOGGETTI COLLEGATI

Stante il suesposto contesto normativo, ai fini dell'attività della Banca, la definizione di soggetti collegati è definita dal Provvedimento BIT.

I soggetti collegati sono definiti come l'insieme:

- delle c.d. parti correlate;
- dei c.d. soggetti connessi (ovvero i soggetti riferibili alle parti correlate).

In base a quanto previsto dal citato Provvedimento BIT, alla luce degli attuali assetti della Banca, sono individuate come **parti correlate**:

- gli esponenti aziendali di Artigiancassa e quelli delle società appartenenti al Gruppo Bancario BNL;
- i partecipanti al capitale sociale, ossia BNL e AGART oltre a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, FEDART in quanto in grado di nominare singolarmente uno o più componenti del CdA;
- le società incluse nel Gruppo Bancario BNL;
- BNP Paribas in quanto azionista di BNL.

Sono invece individuati come soggetti **connessi** (soggetti riferibili alle parti correlate):

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, da una parte correlata come sopra definita;
- gli stretti familiari degli esponenti aziendali di Artigiancassa o di una società appartenente al Gruppo Bancario BNL, le società e le imprese da essi controllate³.

Come detto, il provvedimento BIT definisce l'insieme costituito da una parte correlata e dai soggetti ad essa connessi come **soggetto collegato**, per l'applicazione dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio (cfr successivo cap. "Limiti prudenziali per le attività di rischio con soggetti collegati").

Una volta definito il perimetro dei soggetti collegati, tuttavia, occorre operare un'ulteriore distinzione.

³ Per quanto non si tratti di soggetti riferibili alle parti correlate ai sensi della disciplina BIT, vengono censiti come soggetti connessi alla parte correlata anche gli affini fino al secondo grado per eventuali richieste di Banca d'Italia. Per essi non sono previste particolari misure per la gestione di conflitti di interesse

Infatti, al fine di individuare il corretto *iter* deliberativo, occorre verificare se la controparte riconosciuta come soggetto collegato rientri o meno nel perimetro delimitato dall'art. 136 del TUB.

Detta disposizione normativa che prevede un *iter* di delibera particolarmente stringente, si applica agli **esponenti aziendali di Artigiancassa**:

Esponenti aziendali

- Direttore Generale di Artigiancassa
- i membri del Consiglio di Amministrazione di Artigiancassa
- i membri del Collegio Sindacale di Artigiancassa, inclusi i supplenti;
- eventuali commissari straordinari, i commissari liquidatori e i liquidatori.

Inoltre, sulla base delle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia (Circ. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni), l'art. 136 TUB si applica anche ai seguenti **soggetti riferibili all'esponente aziendale**:

Soggetti riferibili

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall'esponente aziendale;
- le società e le imprese in cui l'esponente aziendale riveste una carica;
- le società e le imprese controllate, in maniera diretta o indiretta, da quelle in cui l'esponente aziendale riveste una carica e la loro controllante;
- gli stretti familiari dell'esponente aziendale, le società e le imprese da essi controllate.

Pertanto, una volta identificata la controparte come "soggetto collegato", per poter indirizzare l'operazione secondo il corretto iter deliberativo, occorre controllare la sua appartenenza o meno a una delle categorie ex art. 136 TUB.

Le differenze nel processo di acquisizione della delibera tra un soggetto collegato "semplice" ed un soggetto collegato che sia anche soggetto ex art. 136 TUB (esponente aziendale o soggetto ad esso riferibile) sono specificate nei paragrafi dedicati agli *iter deliberativi*.

Alcune definizioni funzionali ai concetti sopra esposti sono riportate nel Glossario.

Nell'Allegato 1 "**Perimetro soggettivo**" è riportato uno schema riassuntivo delle tipologie di soggetti di interesse (parti correlate, esponenti aziendali e soggetti ad essi riferibili) che evidenzia i due differenti ambiti soggettivi come derivano dall'art. 136 TUB e dal Provvedimento BIT.

Si precisa infine che Artigiancassa, in quanto banca appartenente al Gruppo Bancario BNL, deve far riferimento, ai fini dell'applicazione del Provvedimento BIT, al **medesimo insieme di soggetti definito da BNL per l'intero Gruppo**.

V - DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLE RESPONSABILITÀ

Ferme restando le mission e le responsabilità fissate dalla "Carta delle Responsabilità" pro tempore vigente, qualora non configgenti con i ruoli di seguito descritti, al fine di

ottemperare alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, la Banca ha realizzato un modello organizzativo finalizzato a presidiare l'operatività e i rischi delle relazioni con i soggetti di interesse.

Vengono di seguito riportati i principali ruoli e responsabilità assegnati alle diverse strutture Artigiancassa in materia.

Pianificazione e Bilancio (PB)

- assicura l'aggiornamento dell'impianto normativo in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento esterno ed interno, coinvolgendo le strutture interessate per gli interventi necessari all'adeguamento dell'assetto organizzativo e dei relativi supporti interni e per gli adempimenti pubblicitari esterni;
- monitora l'evoluzione dei principi contabili internazionali (IAS) e della normativa Banca d'Italia in materia, qualora applicabili alla banca;
- assicura la corretta gestione del processo di rilevazione dei soggetti di interesse della Banca;
- cura l'aggiornamento della sezione dell'intranet aziendale dedicata alla pubblicazione dei parametri rilevanti (Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato; limiti derivanti per le attività di rischio) per l'applicazione della presente Policy con le modalità previste nella normativa interna;
- cura la verifica del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio, a livello individuale;
- cura la trasmissione dei flussi informativi verso la Capogruppo funzionali alla redazione della situazione consolidata dei limiti prudenziali;
- cura le previste segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia e le dovute informative IAS nell'ambito del Bilancio sulla materia;

Legale e Governo societario (LGS)

- riceve dalla Capogruppo BNL l'elenco aggiornato (in formato excel) dei soggetti collegati riferito al Gruppo BNL e lo tiene a disposizione di tutte le funzioni;
- cura, avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di quelle fornite dalla Capogruppo e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, l'aggiornamento dell'elenco anagrafico dei dati relativi ai soggetti di collegati ricevuti dalla Capogruppo, limitatamente al perimetro di propria competenza;
- cura la corretta gestione del processo di rilevazione dei soggetti di interesse della Banca, della comunicazione di tale informativa alla Capogruppo e della diffusione degli elenchi anagrafici aggiornati dalla Capogruppo;
- assicura a tutte le strutture coinvolte nell'operatività il supporto organizzativo per la presentazione delle relazioni/proposte agli AI, al CS e al CdA;
- fornisce trimestralmente, nel mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, un'informativa al CS sulle operazioni deliberate nel trimestre stesso;
- assicura il presidio dell'evoluzione della normativa esterna (legislativa e regolamentare) sulla materia curandone l'interpretazione e segnalando alle funzioni coinvolte le innovazioni di volta in volta introdotte, qualora applicabili ad Artigiancassa.

Organizzazione Risorse Umane (ORU)

- assicura, avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e dalle comunicazioni della Capogruppo e di autocertificazioni e comunicazioni

rese dalle controparti stesse, il corretto aggiornamento nell'elenco anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza e lo comunica a LGS.

Compliance (COMP)

- verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle norme interne.

Linee di business/altre funzioni

- assicurano il rispetto degli iter deliberativi per i processi di propria competenza impattati dalla normativa in oggetto, previa verifica dell'elenco di soggetti di interesse tenuto a disposizione da LGS;
- assicurano la consulenza ed il supporto a tutte le risorse coinvolte nell'operatività di competenza della funzione stessa;
- curano la verifica di primo livello del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale Banca, per le operazioni di propria competenza;
- forniscono, alle Funzioni interessate, i dati ai fini del processo di reporting per le operazioni di rispettiva competenza.

Adempimenti informativi/procedurali nei confronti della Capogruppo

- contribuzione all'attività di rilevazione dei soggetti di interesse per quanto di competenza, fornendo le informazioni necessarie alla corretta tenuta dell'archivio anagrafico alle funzioni della Capogruppo deputate alla raccolta dei dati. L'attività è a cura di LGS;
- verifica del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale; l'attività è a cura di PB;
- coordinamento di ciascuna funzione di business, con le funzioni interne della banca e quelle della Capogruppo al fine di avere il nulla osta da parte di BNL a concludere l'operazione a rischio con un soggetto collegato, prima di attivare il processo di delibera; l'attività è a cura di LGS.
- Comunicazione periodica, con le modalità e le tempistiche previste nella normativa interna, a BNL delle informazioni relative alle esposizioni su attività di rischio; l'attività è a cura di PB su input di tutte le strutture;
- trasmissione a BNL della prevista informativa periodica, sia ai fini del monitoraggio e dei controlli interni, sia ai fini della predisposizione dell'informativa interna ed esterna (segnalazioni di vigilanza); l'attività è a cura di PB;

Nello svolgimento delle attività, Artigiancassa fa riferimento al medesimo perimetro soggettivo, come determinato da BNL, per l'intero Gruppo bancario, ai fini dell'applicazione sia su base societaria sia su base consolidata di gruppo del provvedimento BIT.

Le strutture sopra menzionate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, collaborano alla redazione del documento che identifica le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, da sottoporre, con cadenza almeno triennale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere degli AI.

VI - CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI

La corretta gestione dell'operatività con i soggetti di interesse presuppone il censimento ed il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti collegati ed ai soggetti ex art. 136 TUB.

A tal fine, tali soggetti vengono censiti/aggiornati da LGS in un elenco anagrafico generale (formato excel) ricevuto dalla Capogruppo e contraddistinti da opportuni qualificatori atti ad individuare la tipologia del soggetto controparte, evidenziando inoltre la natura del legame che intercorre tra il soggetto e la Banca nonché dei legami con i soggetti ad esso riferibili.

Il censimento dei soggetti di interesse, nonché la raccolta delle informazioni relative al loro corredo anagrafico, avviene a cura di diverse strutture della Banca, sulla base di predefiniti perimetri di competenza, come specificato nella normativa interna.

Le strutture incaricate della rilevazione si avvalgono delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse. In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni, a cura di LGS, relative agli esponenti aziendali, la frequenza di acquisizione ed aggiornamento delle autocertificazioni è annuale, fermo restando che i soggetti collegati e i soggetti ex art. 136 TUB sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche del perimetro soggettivo a loro riferibile.

Come specificato innanzi, le strutture incaricate della rilevazione effettuano controlli di I livello sul recepimento in anagrafe delle informazioni atte ad individuare i soggetti di interesse.

Stante la rilevanza per tutte le società del Gruppo Bancario BNL del perimetro soggettivo di applicazione delle disposizioni in argomento, l'elenco dei soggetti censiti dalla Capogruppo, che raccoglie ed integra i censimenti delle società appartenenti al Gruppo bancario BNL, viene messo a disposizione di tutte le società del Gruppo secondo quanto specificato nella normativa della Capogruppo.

VII - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Per operazioni con i soggetti di interesse, ai fini della presente Policy si intendono le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti ex art. 136 TUB:

- quelle effettuate tra società appartenenti al Gruppo Bancario BNL;
- quelle tra banche effettuate sul mercato interbancario.

Non si considerano rilevanti le operazioni, sia ai sensi del Provvedimento BIT/2011 sia ai sensi dell'art 136 TUB, i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (disposizioni di vigilanza sul governo societario).

Non si considerano operazioni con soggetti collegati quelle effettuate tra BNL e le società da essa controllate in modo totalitario.

Per l'applicazione della presente Policy rilevano le definizioni di seguito riportate, precisando che, quando la definizione dell'operazione fa riferimento ad un indice di rilevanza quantitativo, valgono le definizioni riportate nell'Allegato 3 "Soglie di Rilevanza".

"Operazioni di maggiore rilevanza": per tali si intendono le operazioni il cui controvalore risulti superiore alla soglia del 5%⁴ del Patrimonio di Vigilanza consolidato del Gruppo BNL, tratto dall'ultimo Bilancio pubblicato.

"Operazioni ordinarie": per tali si intendono le operazioni non classificabili come di maggiore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Tenendo conto di quanto sopra, in via cautelativa ed al fine di semplificare i processi deliberativi, sono da ritenersi operazioni ordinarie quelle che, ferme restando la "minor rilevanza" e l'applicazione di condizioni standard, appartengono alle seguenti fattispecie.⁵

1. Prestazioni di servizi, accensione di depositi anche in forma di c/c di corrispondenza nonché le operazioni di raccolta e risparmio;
2. Operazioni di compravendita di valuta e prodotti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
3. Operazioni rientranti nel ciclo passivo della banca;
4. Acquisto e locazioni passive di immobili a fini strumentali.

Sono inoltre da considerarsi ordinarie tutte le operazioni con soggetti che siano anche dipendenti della Banca o di una società del Gruppo, qualora si tratti di operazioni cui tali soggetti hanno diritto per la loro qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti per i dipendenti stessi.

Alla luce della definizione di cui sopra e tenendo conto dell'interpretazione del testo dell'Art. 136 TUB fornita da Banca d'Italia nella Circ. 229/1999 (Titolo II, Capitolo 3, Sez. 2) è possibile affermare che le "operazioni ordinarie" non sono riconducibili alla previsione normativa dell'art. 136 TUB.

⁴ In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso di un esercizio, con uno stesso soggetto collegato, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Nel caso di operazioni diverse da operazioni di finanziamento è necessario determinare l'indice di rilevanza dell'operazione secondo i criteri illustrati nell'allegato 3

⁵ Non sono ricomprese tra queste le operazioni di affidamento a società in perimetro in quanto ordinariamente non effettuate a condizioni di mercato. Nel caso in cui la Banca dovesse invece operare a condizioni di mercato, l'operazione di affidamento può considerarsi ordinaria se conclusa con un soggetto non rientrante nel perimetro ex art. 136 TUB.

“Operazioni di minore rilevanza: non ordinarie” operazioni non classificabili come di maggiore rilevanza e non classificabili come ordinarie, secondo quanto specificato nel punto precedente, tra cui:

- acquisto e locazioni passive di immobili non a fini strumentali
- vendita e locazioni attive
- liberalità
- sponsorizzazioni e Contributi
- operazioni di Private Equity e Finanza strutturata;
- operazioni di finanza straordinaria (Fusioni, cessioni, ecc)

“Operazioni esigue”: per tali si intendono le operazioni il cui controvalore è il minore tra a 1.000.000 di euro e lo 0,5% del patrimonio di vigilanza consolidato, per le banche il cui patrimonio di vigilanza è superiore a 500 milioni di euro.

VIII - LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

Uno dei principali presidi previsti dal Provvedimento BIT è costituito dall'applicazione di limiti prudenziali, **sia a livello individuale sia a livello consolidato**, per le attività di rischio della Banca e del Gruppo **nei confronti dell'aggregato “soggetto collegato”** (insieme di parte correlata e soggetti ad essa connessi).

Si evidenzia che sono da intendersi **attività di rischio** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi ⁶.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito ⁷ e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell'ambito della richiamata disciplina sulla concentrazione dei rischi ⁸.

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, soprattutto per tener conto dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono percentualmente rapportati al patrimonio di vigilanza consolidato come riportato nella tavola che segue.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ogni singola banca può assumere attività di rischio nei confronti di un soggetto collegato entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

⁶ Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” (Circolare n. 286 del 17/12/2013), Sezione 1.

⁷ Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per l'imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività sono sempre riferite ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).

⁸ Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Cap. 1, Allegato A.

Tali limiti trovano rilevanza solo con riferimento ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa Banca d'Italia (soggetti collegati) e **non a quelli di interesse ai soli fini ex art. 136 TUB.**

Limiti prudenziali alle Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati
--

	tipologia di parte correlata	Limite consolidato	Limite individuale per le banche appartenenti a un gruppo
parte correlata non finanziaria	Esponente aziendale e partecipante di controllo (a)	5,0%	20%
	Altri partecipanti (b)	7,5%	
	Altri soggetti (c) diversi da sub (a) e (b)	15,0%	
parte correlata finanziaria	Esponente aziendale (d)	5,0%	
	Partecipante di controllo (e)	7,5%	
	Altri partecipanti (f)	10,0%	
	Altri soggetti diversi da sub (d) (e) (f)	20,0%	

Le soglie sopra riportate dovranno essere rese note a cura di PB e diffuse alle funzioni interne alla banca.

Sono esentate dall'assoggettamento ai limiti prudenziali per le attività di rischio le operazioni tra le società del Gruppo Bancario BNL, quelle di BNL con BNP Paribas e con le banche o gli altri intermediari vigilati da essa controllati.

E' fatto carico alle strutture della Banca proponenti le operazioni appurarne, nel caso di operazioni che comportino assunzione di attività di rischio, già nella fase istruttoria, la fattibilità rispetto ai limiti prudenziali a livello individuale come sopra definiti, sulla base delle informazioni disponibili. Espressa menzione del verificarsi di tale condizione deve essere fatta nella delibera dell'operazione, indipendentemente dall'iter deliberativo da adottare.

La verifica del rispetto dei suddetti limiti, sia a livello individuale sia a livello consolidato, costituisce, in caso di operazioni creditizie della Banca, **elemento essenziale della risk opinion**⁹; per tali operazioni creditizie analogo verifica, su base individuale deve essere effettuata presso la società proponente, mentre su base consolidata, deve essere effettuata dalla Direzione Rischi BNL, che rilascia espresso parere a beneficio di Artigiancassa.

Per le operazioni diverse da quelle creditizie la verifica dei limiti individuali viene effettuata da PB mentre la verifica a livello consolidato viene effettuata dalla Direzione

⁹ Allo stato attuale, Artigiancassa non pone in essere operazioni creditizie della specie.

Finanziaria-A&R della Capogruppo, che rilascia espresso parere.

La normativa interna specifica le modalità di svolgimento delle attività di verifica dei limiti espositivi.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la controparte ha assunto la caratteristica di soggetto collegato successivamente all'apertura di un rapporto), si verifichi il superamento di un limite, le attività di rischio nei confronti del soggetto collegato devono essere ricondotte all'interno dei limiti espositivi nel più breve tempo possibile.

A tal fine Artigiancassa, in accordo con la Capogruppo, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Il piano di rientro deve essere trasmesso a Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Fin quando le attività di rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

In ogni caso la Capogruppo BNL valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

IX - ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Per la conclusione di operazioni con soggetti collegati il Provvedimento BIT disciplina iter deliberativi diversificati in funzione della tipologia di operazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla richiamata normativa ed al fine di adottare internamente al Gruppo BNL il corretto iter per la realizzazione delle operazioni di cui trattasi, nel rispetto anche delle disposizioni di cui all'art.136 TUB, tutte le linee di business o le funzioni della Banca, dopo aver verificato che l'operazione oggetto di analisi rientra nella definizione di operazione con soggetti collegati¹⁰ e previa verifica dell'elenco anagrafico di cui sopra citato, e, nel caso di operazione che comporti assunzione di attività di rischio, il rispetto dei previsti limiti espositivi (cfr. Capitolo VIII - "Limiti prudenziali per le attività di rischio con soggetti collegati"), devono verificare distintamente, in base alle definizioni contenute nella presente Policy (cfr. Capitolo VII "Definizioni di operazioni con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB"), se trattasi di:

- operazione di maggior rilevanza;
- tra quelle di minore rilevanza, individuare se trattasi di:

¹⁰ Si segnala, nel caso di operazioni con società correlate, che è sempre necessario acquisire in via preventiva il parere fiscale per il Transfer Pricing se la Società correlata non è residente in Italia e per l'Iva negli altri casi. A tal fine si segnala che il necessario contributo da parte di PB dovrà essere riportato nella parte descrittiva dell'operazione.

- operazione ordinaria;
- operazione non ordinaria; tra queste, in funzione del controvalore, determinare se l'operazione può essere classificata come esigua.

E' inoltre determinante, ai fini dell'adozione del corretto iter, verificare se la controparte è inclusa nel perimetro ex art. 136 TUB.

La corretta individuazione della tipologia di operazione, tra quelle sopra evidenziate, consente di indirizzare la stessa verso l'iter deliberativo idoneo tra quelli di seguito declinati, ferme restando tutte le altre regole di processo stabilite dalla regolamentazione interna non confliggenti con quelle di seguito descritte e le attribuzioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione previste dall'art. 19 dello Statuto di Artigiancassa¹¹.

Nel caso di operazioni a tempo indeterminato (es. fidi a revoca, operazioni non poste in essere dalla banca), non appena si viene a conoscenza dell'acquisizione durante il corso del rapporto della qualifica di soggetto collegato, occorre attivare tempestivamente la procedura deliberativa prevista dalla presente Policy.

Le linee guida di seguito declinate non si applicano in caso di operazioni da realizzare sulla base di istruzioni, interventi o provvedimenti della Banca d'Italia.

IX - A - Operazioni di maggiore rilevanza

Per queste operazioni è previsto il seguente iter:

Fase pre-deliberativa: in questa fase gli AI (Amministratori indipendenti)¹² vengono informati già nelle fasi di trattativa e di istruttoria. A tal fine, la struttura proponente incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria è tenuta, fin dalle fasi di avvio dell'operazione, a inviare, su indicazione del Direttore Generale e per il tramite di LGS, un flusso informativo completo e tempestivo agli AI. Gli AI hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni alla struttura incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, informando per conoscenza il Direttore Generale.

Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente invia agli AI stessi, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite di LGS, la proposta per il CdA contenente un' adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione alla proposta fornisce motivazioni in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione. La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di cinque giorni lavorativi) rispetto alla riunione

¹¹ In particolare, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti operazioni di cessione e/o acquisto di aziende, rami di azienda o di partecipazioni societarie ovvero di partecipazioni di cui all'art 41 sub a) della Legge 5 ottobre 1991 n. 317

¹² Nel caso particolare, sono assimilabili ai componenti del Comitato Rischi.

degli AI fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine la struttura proponente l'operazione si coordina con LGS.

Gli AI rappresentano eventualmente le lacune o inadeguatezze riscontrate al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Fase deliberativa: è previsto che

- gli AI esprimano al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza della banca al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
- in caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi degli AI, è richiesto un parere preventivo al Collegio Sindacale (a cui va resa, a cura di LGS, congrua informativa sull'operazione), non vincolante nel caso in cui la controparte dell'operazione non sia un soggetto ex art. 136 TUB;
- la delibera è di competenza del **Consiglio di Amministrazione** e nel caso in cui la controparte dell'operazione è un soggetto ex art. 136 TUB, deve essere assunta all'unanimità dei presenti e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. In quest'ultimo caso il Sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, LGS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti;
- la delibera deve fornire, se del caso, analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta in difformità dei pareri degli AI e/o del Collegio Sindacale, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate;
- la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato.

Fase post-deliberativa:

il CdA fornisce trimestralmente e per il tramite LGS, un'informativa specifica sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, agli AI e al Collegio Sindacale.

Le operazioni deliberate in difformità del parere degli AI e/o del Collegio Sindacale sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Le operazioni deliberate in difformità del parere degli AI e/o del Collegio Sindacale sono portate, annualmente, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, a conoscenza dell'Assemblea stessa.

Gli AI nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate possono avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine, gli AI propongono al CdA l'attribuzione di un plafond annuale. Gli esperti indipendenti scelti dagli AI possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assista sia la Banca sia gli AI.

Nel caso di controparti non soggette all'art. 136 TUB, in coerenza con quanto previsto nello Statuto, in casi di urgenza, le fasi pre-deliberative e deliberative di cui sopra

possono non essere applicate e la competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con il Direttore Generale.

A tal fine la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al Collegio Sindacale ed agli AI che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al Consiglio di Amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

IX - B - Operazioni di minor rilevanza - operazioni ordinarie (comprese le esigue)

Per queste operazioni è previsto il seguente *iter*:

Fase pre-deliberativa: nessuna specifica disposizione;

Fase deliberativa: la delibera è di **competenza Consiglio di Amministrazione**. La delibera deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

Fase post-deliberativa:

il CdA deliberante fornisce annualmente e per il tramite LGS, un'informativa specifica sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, agli AI e al Collegio Sindacale.

Gli AI possono fornire pareri e/o indicazioni all'organo deliberante e al Direttore Generale ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive. La normativa interna disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.

IX - C - Operazioni non ordinarie esigue

Tali operazioni sono esentate dall'applicazione di specifiche disposizioni derivanti dal Provvedimento BIT sui processi istruttori e deliberativi, rimanendo, pertanto, vigenti gli obblighi previsti dall'art. 136 TUB.

Di conseguenza se la controparte è un soggetto ex art. 136 TUB la delibera deve essere assunta dal CdA all'unanimità dei presenti e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. Il Sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia presente al completo alla deliberazione del CdA la LGS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei Sindaci assenti.

Nel caso di controparte non soggetta alle restrizioni previste dall'art. 136 TUB, la Capogruppo BNL, al fine di contenere i rischi operativi e meglio presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, ha previsto comunque, in maniera cautelativa:

- in caso di operazioni esigue di natura creditizia, di assegnare la competenza deliberativa in ogni caso al CdA.
-

- in caso di operazioni di sponsorizzazioni, contributi e liberalità, di assegnare la competenza deliberativa al CdA;
- in caso di operazioni di finanza straordinaria, di assegnare la competenza deliberativa al CdA.

Il CdA fornisce annualmente e per il tramite LGS, un'informativa specifica sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, agli AI e al Collegio Sindacale.

IX - D - Operazioni non ordinarie non esigue

Per queste operazioni è previsto il seguente iter:

Fase pre-deliberativa: la struttura proponente l'operazione al termine dell'istruttoria invia agli AI, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite LGS, la proposta per il CdA contenente un' adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione alla proposta fornisce motivazioni in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione. La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di cinque giorni lavorativi) rispetto alla riunione degli AI fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine la struttura proponente l'operazione si coordina con LGS. Gli AI rappresentano eventualmente le lacune o le inadeguatezze riscontrate al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Fase deliberativa: è previsto che

- gli AI esprimono al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di Artigiancassa al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
- la delibera è di competenza del **Consiglio di Amministrazione**; in caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi degli AI, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate. Nel caso in cui la controparte è un soggetto ex art. 136 TUB la delibera deve essere assunta dal CdA all'unanimità dei presenti e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. Il Sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia presente al completo alla deliberazione del CdA LGS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei Sindaci assenti.

Fase post-deliberativa:

il CdA fornisce trimestralmente e per il tramite LGS, un'informativa specifica sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, agli AI e al Collegio Sindacale.

Le operazioni deliberate in difformità del parere degli AI e/o del Collegio Sindacale

sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate. Gli organi aziendali deliberanti forniscono annualmente e per il tramite di LGS, un'informativa, aggregata, sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, agli AI ed al CdA.

Gli AI, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, possono avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine gli AI propongono al CdA l'attribuzione di un plafond annuale.

Gli esperti indipendenti scelti dagli AI possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assista sia la Banca sia gli AI.

Nel caso di controparti non soggette all'art. 136 TUB, in coerenza con quanto previsto nello Statuto, in casi di urgenza, le fasi pre-deliberative e deliberative di cui sopra possono non essere applicate e la competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con il Direttore Generale.

A tal fine la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al Collegio Sindacale ed agli AI che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al Consiglio di Amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

IX - E - Operazioni con parte correlata che è anche esponente aziendale

Per l'iter deliberativo da applicarsi a tali operazioni si rinvia a quanto previsto al successivo Capitolo "IX – Iter deliberativi delle operazioni con soggetti ex art. 136 TUB".

IX - F - Operazioni con Società appartenenti al Gruppo BNL

La presente Policy si applica integralmente ad Artigiancassa anche per operazioni con società appartenenti al Gruppo BNL in considerazione della compagine azionaria della banca, che non prevede il controllo totalitario da parte della Capogruppo BNL.

Gli organi aziendali deliberanti predispongono appositi flussi informativi almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli AI ai fini di eventuali interventi correttivi.

X - COINVOLGIMENTO DELLA CAPOGRUPPO NEGLI ITER DELIBERATIVI

Come previsto nel modello delle responsabilità incluso nella Policy e Circolare della Capogruppo, ogni società del Gruppo bancario BNL, ha l'obbligo, nel caso di operazioni con soggetti rientranti nell'ambito del Provvedimento BIT, di acquisire, al fine di assicurare il rispetto del limite per le attività di rischio previsto su base

consolidata di Gruppo, il parere preventivo della BNL a concludere l'operazione e fornire a BNL, con le modalità e le tempistiche previste nella specifica normativa interna, le informazioni relative alle esposizioni su attività di rischio verso i soggetti di interesse.¹³

XI - DELIBERE QUADRO

La Banca può adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee ed a carattere ricorrente con determinate categorie di soggetti di interesse.

Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore ad un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, cumulativamente considerate, nonché la motivazione delle condizioni previste.

L'adozione delle delibere quadro deve essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative ed informative stabilite dalla presente Policy, a seconda della tipologia delle operazioni e del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, tenendo conto in particolare dell'obbligo di acquisire il parere preventivo della Capogruppo.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono soggette alle regole deliberative speciali previste dalla presente Policy.

Ove un'operazione, se pure inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; pertanto si attiveranno le regole stabilite per ciascuna operazione con i soggetti di interesse.

Le delibere quadro sono proposte dalle diverse Strutture della Banca ciascuna per le operazioni di propria competenza. Le stesse strutture curano il monitoraggio dell'attuazione delle delibere quadro, con particolare riferimento all'utilizzo dell'ammontare massimo prefissato, e forniscono a PB, secondo le istruzioni da essa impartite, le informative necessarie per la prevista reportistica trimestrale agli AI e al CdA.

XII - PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

La valutazione e la gestione dei rischi verso soggetti collegati e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono garantite all'interno della Banca, dai diversi presidi come specificato nel modello delle responsabilità.

Almeno ogni triennio il Consiglio di Amministrazione adotta, previo espresso parere da parte degli AI il documento sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati. Tale documento è

¹³ Cfr.: Circolare BNL n.48/2015 "Disciplina dei rapporti con Parti Correlate e Soggetti Connessi": par.3.5: Nel caso di operazioni effettuate da **Artigiancassa** nei confronti di soggetti collegati e che rientrano nel novero delle attività di rischio, è necessario acquisire il parere preventivo da parte delle seguenti strutture: (i) da parte di DRP – Crediti Retail e Private, secondo il processo descritto nella Circolare 26/2009 e nella Circolare 111/2011 e quanto specificato nel paragrafo 3-2 della presente normativa; (ii) ai fini della prima verifica del rispetto dei limiti per le attività di rischio in fase istruttoria e da BNL-DR – Valutazione in sede di **risk opinion** ai fini della verifica finale del rispetto dei limiti a livello consolidato.

comunicato all'Assemblea della Banca e tenuto a disposizione della Banca d'Italia.

Controlli di I (a cura di LGS) e II livello (a cura di COV) sono previsti, come descritto nella normativa interna, nei diversi sottoprocessi inerenti l'intero sistema di gestione dell'operatività con i soggetti collegati, con riferimento, in particolare, alla gestione dell'archivio anagrafico, ai processi deliberativi, all'utilizzo delle delibere quadro ed all'attività di monitoraggio interno ed esterno.

XIII - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d'Italia su base individuale, con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre sulla base delle apposite istruzioni di vigilanza.

La predisposizione e l'inoltro a Banca d'Italia dei flussi segnalatici, è curata da PB.

PB è tenuta ad inviare alla BNL - DF-Accounting e Reporting, secondo i formati e le tempistiche indicati nella Normativa interna, i flussi informativi necessari allo scopo.

Il Direttore Generale
F.Simone

Allegato 1 - Perimetro Soggettivo

Tipologia soggetti		136 TUB		Nuova normativa		
		Esponenti aziendali	Soggetti connessi	Parti correlate	Soggetti connessi	
A	A.1	Esponenti aziendali (membri del Cda, DG, Membri del Collegio Sindacale compresi sindaci supplenti) di Artigiancassa	x		x	
	A.1.4	Società in cui l'esponente aziendale ha il controllo		x		x
	A.1.5	Società controllate da quella in cui l'esponente aziendale ha direttamente o indirettamente il controllo		x		x
	A.1.6	Società in cui l'esponente aziendale ha direttamente o indirettamente il controllo congiunto		x		x
	A.2	Stretti familiari degli Esponenti aziendali di Artigiancassa (ai fini CICR nei familiari sono ricompresi i parenti fino al 2° grado)		x		x
	A.2.1	Società in cui gli stretti familiari dell'Esponente aziendale hanno il controllo		x		x
A.4	Soggetti affini degli esponenti aziendali di Artigiancassa					
C	C.1	Esponenti aziendali (membri del Cda, AD, Membri del Collegio Sindacale compresi sindaci supplenti, DG, VDG in casi particolari) delle Società del gruppo bancario di BNL	x		x	
	C.1.4	Società in cui l'esponente aziendale del gruppo bancario BNL ha il controllo		x		x
	C.1.5	Società controllate da quella in cui l'esponente aziendale del gruppo bancario BNL ha direttamente o indirettamente il controllo		x		x
	C.1.6	Società in cui l'esponente aziendale delle società del gruppo bancario BNL ha direttamente o indirettamente il controllo congiunto		x		x
	C.2	Stretti familiari degli Esponenti aziendali delle società del gruppo BNL (ai fini CICR nei familiari sono ricompresi i parenti fino al 2° grado)		x		x
	C.2.1	Società in cui gli stretti familiari degli Esponenti aziendali delle società del gruppo BNL hanno il controllo	il	x		x
C.4	Affini degli Esponenti aziendali delle Società gruppo bancario BNL					
E	E.1	Società controllate al 100% di BNL (2)				
	E.2	Società controllate < 100% di BNL (2)			x	
	E.3	Società sulle quali BNL esercita un'influenza notevole			x	
	E.4	Fondi pensione, Joint Venture				
F	F.1	BNPP		x (1)	x	
	F.1.1	Controllate di BNPP vigilate				
	F.4	Fondazioni e associazioni diverse dalle onlus con esponenti aziendali che siano al tempo stesso esponenti aziendali di BNPP			x	

(1) La fattispecie rileva solo se gli esponenti aziendali BNL sono anche esponenti aziendali BNPP (cd esponenti aziendali comuni)

(2) Non assoggettate a 136 fintantochè trattasi di società all'interno del gruppo bancario BNL

Allegato 2 - Perimetro Oggettivo

La norma richiama un perimetro di operazioni molto ampio che include sostanzialmente tutta l'operatività Banca.

Ambito	Tipologia operazioni		In perimetro	Soggetti a				
				Limiti prudenziali	Iter procedurali	Controlli	Monitoraggio	Segnalazioni
Rapporti con la clientela	Raccolte e risparmio	A condizioni standard di mercato e su basi attive per il cliente			-			
		A condizioni non standard di mercato e su basi attive per il cliente	X	-	X	X	X	-
	Servizi su c/c (carta di debito e prepagata; canali; ordini su c/c; cassette di sicurezza, cambio banconote estere; travellers' cheques)					-		
	Credito		X	X	X	X	X	X
	Collocamento valori mobiliari	Senza garanzia	X	-	X	X	X	-
		Con garanzia	X	X	X	X	X	X
	Servizi di tesoreria verso PA		X		X	X	X	-
Finanza d'impresa (Finanza Straordinaria; Derivati; Partecipazioni; altro)		X	X	X	X	X	X	
Altri rapporti della Banca	Ciclo Passivo		X	-	X	X	X	-
	Ciclo attivo Immobili (locazioni; vendite)		X	-	X	X	X	-
	Contributi, Sponsorizzazioni, Liberalità		X	-	X	X	X	-
Rapporti tra società del gruppo BNL Spa e BNPP	Operazioni infragruppo BNL		X	-	X	X	X	-
	Operazioni con BNPP e le sue controllate vigilate		X	-	X	X	X	-
	Operazioni con controllate BNP non vigilate e sottoposte ad influenza notevole		X	X	X	X	X	-

Sono escluse le operazioni con o tra società controllate al 100%, i compensi agli esponenti aziendali, le operazioni cui i soggetti hanno diritto in qualità di dipendenti nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

Allegato 3 – Soglie di rilevanza

Ai fini dell'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, è necessario considerare, in funzione della natura dell'operazione, gli indici di seguito definiti.

Indice di rilevanza del controvalore rispetto al Patrimonio di Vigilanza consolidato: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

“Indice di rilevanza dell'attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.